

"... TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza n. 1477/2023 del 18-08-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### - Presidente dott.ssa ### - Giudice, relatore, estensore dott. ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 10112/2019 R.G. promosso da: RETECASA, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ### e ### del ### di ### giusta procura allegata all'atto di citazione - attore contro L'### & C. in persona del suo legale rappresentante p.t. e ### rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. ### e dall'avv. ### del ### di ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta - convenuti avente per oggetto: violazione marchio concorrenza sleale ### ### così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni: “1) contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione da parte della convenuta L'### s.a.s. di ### & c., del contratto di ### ### e del contratto di franchising ### ; 2) accertare e dichiarare la violazione da parte della società convenuta, quanto al contratto di franchising ### , dell'art. 11 ed in particolare del patto annuale di non concorrenza post cessazione del contratto; dell'obbligo di astenersi dall'utilizzare i segni distintivi ### dopo la cessazione del contratto; dell'obbligo di restituire i segni distintivi e le bacheche ### dopo la cessazione del contratto. 3) accertare e dichiarare la violazione da parte della società convenuta, quanto al contratto di ### ### , dell'art. 10 ed in particolare del patto annuale di non concorrenza post cessazione del contratto; dell'obbligo di astenersi dall'utilizzare i segni distintivi ### dopo la cessazione del contratto; dell'obbligo di restituire i segni distintivi e le bacheche ### dopo la cessazione del 4) condannare quindi i convenuti in via solidale tra loro e/o disgiunta, al risarcimento dei danni, quantificati, quanto al contratto di franchising ### , in ### oltre iva a titolo di danno emergente e/o lucro cessante per illegittima risoluzione contrattuale, ovvero nella somma che sarà ritenuta di Giustizia

e/o ### in ### a titolo di penale di cui all'art.11) per la violazione dell'obbligo di riconsegna delle bacheche e dei segni distintivi; in ### a titolo di penale di cui all'art.11) per la violazione del patto di non concorrenza. In subordine condannarsi i convenuti in solido o disgiuntamente al pagamento della società attrice della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche per equità; 5) condannare i convenuti in via solidale tra loro e/o disgiunta, al risarcimento dei danni, quantificati, quanto al contratto di ### ### , in via equitativa quanto alla illegittima risoluzione; in ### quanto alla violazione del patto di non concorrenza post contrattuale. In subordine condannarsi i convenuti in solido o disgiuntamente al pagamento della società attrice della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, anche per equità; 6) spese rifuse.”.

I convenuti così concludono come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni: “in via preliminare: sia dichiarata l'estromissione dal giudizio del sig. ### nel merito. siano respinte tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate sia nell'an che nel quantum; sia comunque accertata e dichiarata la legittima risoluzione da parte della convenuta del contratto di ### 9.9.03 e del contratto di ### del 16.3.04; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree sia contenuto il quantum nei limiti di quanto dedotto e provato; in via riconvenzionale: per i fatti suesposti sia accertata e dichiarata la debenza dell'importo di ### in favore dell'### sas come pure dell'importo maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria e sia, conseguentemente, condannata parte attrice a corrispondere il relativo importo a parte convenuta, con maggiorazione di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso: con vittoria di compensi, spese, anticipazioni, oltre a C.A., IVA e rimborso spese generali; in via istruttoria: si insiste affinché venga sentita, su capitoli di prova formulati, la sig.ra ### si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse; si richiama la documentazione versata in atti.”

Il Tribunale Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. ### udita la lettura delle conclusioni assunte dai ### delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

## MOTIVAZIONE

### srl, società di franchising operante sul territorio italiano, con atto di citazione notificato il ###, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### L'### sas di ### & c. nonché personalmente il sig. ### Esponeva di aver stipulato con l'### sas di ### & C sas: -in data ### un contratto di ### in forza del quale il convenuto si obbligava a sviluppare e fornire apporto operativo alla rete di affiliati ### nella zona concordata della ### di ### .in data ### un contratto di franchising, che prevedeva

l'assegnazione all'affiliato del Comune di #### ove esercitare attività di intermediazione immobiliare, con utilizzo dei segni distintivi #### dei materiali forniti quali bacheche #### modulistica etc. #### che: - in data #### la società convenuta, assumendo un credito non pagato di #### #### riferito ad asserite royalties non pagate al #### nel 2005-2006, recedeva illegittimamente dal contratto di #### del #### e in via automatica “a cascata” anche dal contratto di franchising del #### , avvalendosi delle clausole risolutive espresse contenute in entrambi i contratti; evidenziava che tali somme non erano dovute, in quanto in parte già pagate, in parte rinunciate per iscritto ed in parte prescritte; - quanto al contratto di franchising dopo la sua cessazione, la società convenuta violava l'art. 11 in quanto: a) continuava a svolgere attività di mediazione immobiliare, avente ad oggetto immobili nel Comune di #### b) non restituiva e continuava ad utilizzare i segni distintivi #### (su insegne, bacheche, on line, telefonicamente etc); - quanto al contratto di masterfranchising violava l'obbligo, nell'anno successivo alla cessazione del contratto, di astenersi dallo svolgere attività di mediazione immobiliare nella #### di #### e di restituire i segni distintivi di #### in violazione dell'art. 10. Quantificava i danni come segue: a) quanto al contratto di franchising -il contratto si era rinnovato tacitamente il #### e scadeva il #### ; l'art. 7 prevedeva che la società convenuta consentisse a tutti gli affiliati #### l'accesso al proprio portale ####it e, nel caso in cui non fosse più praticabile per qualsiasi motivo l'uso del portale, l'affiliato si impegnavano a corrispondere la royalty fissa mensile di #### oltre #### parte convenuta avrebbe dovuto corrispondere le royalties dovute per 52 mensilità (fino al #### ) per un complessivo importo di #### oltre #### -la duplice violazione dell'art. 11 per la mancata riconsegna delle bacheche e dei segni distintivi e per l'illecito utilizzo di tali segni era presidiata da penale e la società convenuta avrebbe dovuto corrispondere #### per ciascuna violazione; b) contratto di master franchising -risarcimento danni in via equitativa; -applicazione analogica della penale di #### prevista per il contratto di franchising per la violazione dell'obbligo di non concorrenza.

Concludeva chiedendo l'accertamento dell'illegittima risoluzione dei due contratti di franchising e di master franchising e l'accertamento della violazione, dopo la cessazione dei due contratti, del patto annuale di non concorrenza, dell'obbligo di astenersi dall'utilizzare i segni distintivi #### e dell'obbligo di restituire i segni distintivi e le bacheche #### con condanna dei convenuti in via solidale e/o disgiunta, al risarcimento dei danni quantificati quanto al contratto di franchising, in #### oltre iva a titolo di danno emergente e/o lucro cessante per illegittima risoluzione contrattuale, ovvero nella somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o #### in #### a titolo di penale di cui all'art.11) per la violazione dell'obbligo di riconsegna delle bacheche e dei segni distintivi; in #### a titolo di penale di cui all'art.11) per la violazione del patto di non concorrenza; quanto al contratto di master franchising con condanna al risarcimento dei danni in via equitativa per l'illegittima risoluzione e al pagamento di #### per violazione del patto di non concorrenza.

Si costituivano i convenuti che eccepivano l'incompetenza per materia del Tribunale di ### ritenendo competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata di ### trattandosi di uso post contrattuale di segni distintivi. ### convenuto personalmente, chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Nel merito, parte convenuta osservava di essere venuta a sapere della stipula di tre contratti di affiliazione da parte di ### e di non aver percepito la relativa provvigione, specificando che si trattava di somme non rinunciate e non prescritte e di aver azionato la clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 del contratto di master franchising. Il rapporto di franchising non poteva, a sua volta, sopravvivere una volta cessato il contratto di master franchising per la loro stretta interdipendenza e quindi legittimamente si era avvalso della clausola risolutiva espressa con riferimento ad entrambi i contratti. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di ###. Negava di aver fatto un uso illecito dei segni distintivi di ### dopo la cessazione dei contratti e sosteneva di non aver potuto restituire i segni distintivi perché ### più volte contattata, non aveva mai dato alcun riscontro. Quanto all'asserita violazione delle clausole di non concorrenza, ne eccepiva la nullità e comunque l'eccessiva onerosità, non prevedendo in favore dell'affiliato alcuna indennità. In ogni caso, deduceva di non aver svolto attività di ### successivamente alla cessazione del contratto di master franchising e con riferimento invece al contratto di franchising, la clausola di non concorrenza contenuta nell'art. 11 del contratto si riferiva alle sole ipotesi in cui l'affiliazione fosse cessata per fatto imputabile all'affiliato. Contestava la quantificazione del danno: quanto all'obbligo di consentire l'accesso al portale casaonline, difettavano entrambi i presupposti per il pagamento dell'indennità: a) il portale è ancora attivo e accessibile alle agenzie ### b) in caso di impossibilità di utilizzo del portale, il pagamento dell'importo mensile era previsto in caso di prosecuzione del rapporto e non di sua cessazione; in ogni caso, trattandosi di importo risarcitorio, non andrebbe corrisposta l'### l'art. 11 prevede una sola penale, mentre parte attrice ha chiesto il pagamento di una duplice penale, sia per la mancata riconsegna dei segni distintivi, sia per il loro utilizzo; nel contratto di ### non è prevista, alcuna penale, non potendo essere applicata per analogia la previsione contenuta nel contratto di franchising. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree ed in un subordine per la riduzione del quantum. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento di ### o la maggior o minor somma dovuta, con maggiorazione di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza e il Tribunale di ### con ordinanza di data ### dichiarava la propria incompetenza e assegnava il termine di mesi tre per la riassunzione.

La domanda di estromissione di ### è infondata. Egli è stato convenuto nella sua qualità di socio accomandatario (pag. 15 atto di citazione e pag. 20 atto di citazione in riassunzione). Il creditore di

una società di persone può agire direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà, in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. In sede esecutiva il socio potrà poi avvalersi del beneficium excussionis (Cass. Civ. 8956 del 2016; 279 del 2017) 1) ### La convenuta intimava la risoluzione del contratto di ### avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 12 per mancato versamento della somma di ### riconducibile alle posizioni di ### e ###. 7 del contratto di ### franchising prevedeva che il ### avesse diritto di percepire per l'espletamento di tutti gli obblighi di cui all'art. 5 per tutta la durata del contratto di master un compenso mensile pari al 30% di quanto dovuto dal singolo affiliante a ### se il ### aveva provveduto alla sua individuazione e lo seguiva fino alla stipula del contratto di affiliazione; un compenso mensile del 20% più Iva se gli affiliati nell'area esclusiva del ### erano reperiti da soggetti diversi dal ### I compensi in favore del ### erano subordinati al versamento dei corrispettivi da parte degli affiliati a ###. 12, rubricato "clausola risolutiva espressa", prevedeva la risoluzione del contratto per una serie di inadempimenti, specificamente elencati, tra i quali il mancato versamento del corrispettivo pattuito per un periodo superiore a 60 giorni.

Tanto premesso, parte convenuta avrebbe dovuto provare che ### e ### erano affiliate di ### che egli aveva provveduto alla ricerca ed individuazione di tali affiliate e dimostrare tramite la produzione dei singoli contratti le royalties pagate da ciascuno di tali affiliati a ### onde poi calcolare il 30% per ciascuna di esse.

Non sono state acquisite le prove a supporto della pretesa del convenuto in quanto: - ### ordinanza di data ### parte convenuta veniva dichiarata decaduta dall'intimazione della teste ### Il Collegio conferma tale ordinanza. Ed invero, l'intimazione alla teste ### effettuata per l'udienza del 9.3.2021 all'indirizzo di ### e non perfezionatasi perché la destinataria risultava sconosciuta, era inesistente, essendo il luogo di destinazione della notifica privo di alcun collegamento con il destinatario; l'intimazione è stata, infatti, notificata in ###, sede di un'impresa individuale di cui era titolare la teste, cancellata dal Registro delle ### a fare data dal 30.11.2006, mentre la teste risulta risiedere nel Comune di ### del ###; tramite certificato di residenza e tramite visura camerale, parte convenuta avrebbe potuto agevolmente apprendere sia l'indirizzo di residenza della teste, sia l'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale della ### risalente a ben 15 anni fa, avente sede nel luogo ove è stata tentata la prima notifica; in conclusione, la mancata intimazione alla teste ### per l'udienza del 9.3.2021 non è giustificata; - ### "### Casa" Parte convenuta nulla ha allegato, né ha chiesto di assumere prove testimoniali, ma si è limitata a produrre sub doc. 22 una propria fattura del 2007 portante un credito nei confronti di ### per ### riferito all'affiliata ###

Trattandosi di documentazione di formazione unilaterale non è sufficiente a comprovare l'effettiva sussistenza di un credito di parte convenuta per tale titolo; - ### sig.ra ### è stata escussa come teste. Ha confermato di aver stipulato un contratto di franchising con ### di essere receduta dal contratto di affiliazione a ### , di essere stata al momento del recesso inadempiente di due mensilità e di aver pagato ratealmente a ### una somma di circa ### a titolo di indennità per la disdetta esercitata senza il rispetto del termine di preavviso; parte attrice ha prodotto sub doc. 26 scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti dell'odierno giudizio datata ### contenente la rinuncia di parte convenuta, con riferimento all'### di ### 2 di ### di ricevere le proprie spettanze per il mese corrente e per tutto il periodo necessario al riavvio dell'agenzia, ragion per la quale nulla è dovuto a tale titolo all'agenzia convenuta.

In conclusione, la risoluzione del contratto di master franchising da parte dell'### di ### sas è illegittima. 2) ### Parte convenuta motivava la risoluzione del contratto di franchising quale conseguenza automatica della risoluzione del contratto di masterfranchising.

La risoluzione del contratto di franchising non trova fondamento nel contenuto dei due contratti.

In primo luogo, il contratto di franchising non contiene alcuna clausola risolutiva espressa.

In secondo luogo, l'art. 12 del contratto di master franchising prevedeva la condizione di franchisee requisito imprescindibile per ottenere e mantenere la titolarità del rapporto di ### franchising; nel contratto di franchising non è invece contenuta alcuna analoga previsione, ovvero la condizione di ### franchisee non è contemplata quale condizione per mantenere la titolarità del rapporto di franchisee.

Inoltre, i due contratti hanno oggetti diversi: il primo (artt.1) ha ad oggetto la promozione di contratti di affiliazione e la prestazione di servizi agli affiliati; il secondo (art.1) ha ad oggetto l'attività di intermediazione immobiliare con licenza d'uso di segni distintivi e know-how ### quindi anche logicamente ben poteva cessare il rapporto di ### ma contestualmente procedere il rapporto di semplice affiliazione.

Infine, dalla clausola contenuta nell'art. 10 del contratto di master franchising si desume che anche in caso di cessazione del contratto di master franchising, il franchisee poteva mantenere la disponibilità dei segni distintivi di ### per proseguire l'attività di affiliato.

Pertanto, anche la risoluzione del contratto di franchising invocata quale conseguenza automatica del contratto di master-franchising è illegittima.

Entrambi i rapporti sono comunque pacificamente cessati a ### , epoca del recesso, non avendo parte attrice inteso comunque chiedere l'adempimento.

**VIOLAZIONI POST CONTRATTUALI ART. 11 del contratto di ### convenuta ha violato tutte le disposizioni post contrattuali di cui all'art. 11 cit.**

In particolare, la convenuta anche dopo il recesso: a) continuava ad esercitare attività di intermediazione immobiliare nel Comune di ### e nella provincia di ### quale affiliato della società di franchising ### circostanza ammessa anche dalla stessa convenuta; b) continuava ad utilizzare i segni distintivi dell'### come si ricava da: - foto 9-17 aventi data certa, dalle quali si vede l'utilizzo dell'insegna e del marchio ### sub doc. 22 parte attrice ha prodotto incarico di vendita tramite utilizzo della modulistica ### sottoscritto in data ###; c) Non riconsegnava all'### il materiale residuo recante il marchio od altri elementi distintivi di ### quale a titolo esemplificativo la modulistica, le insegne e le bacheche di esposizione vetrina ### non essendoci prova che li abbia messi a disposizione in favore di ### per la restituzione; d) continuava ad operare telefonicamente, qualificandosi come ### ed utilizzando il numero di telefono già in uso quando era affiliato con ### (cfr. testimonianze ### ### ###; inoltre, i testi hanno riferito che, ancora a ### , la convenuta contattata telefonicamente dichiarava di disporre di immobili in vendita nel Comune e nella ### di ### e) continuava a pubblicare annunci immobiliari sulle pagine web utilizzando il marchio ### (docc. 6,7 e 8 muniti di certificati notarili datati ### ).

È stato inoltre sentito come teste il sig. ### amministratore delegato della società ### srl, che produce il software ### concesso in licenza di uso a ### che ha confermato di aver verificato gli accessi registrati effettuati sul gestionale ### in dotazione a ### dall'account identificato dall'### di ### Sacchet”, tra ### e ### (sub doc. 24 è prodotto il report curato dal teste ### che ha confermato di aver svolto le attività ivi descritte).

La circostanza che ### potesse bloccare gli accessi non fa venire meno l'inadempimento di parte convenuta: il teste ### ha rammentato che il software ### è collegato con portali immobiliari come casa.it, subito.it e che viene effettuata un'esportazione automatica tecnica degli annunci verso i canali web indicati e che l'ordine di interrompere l'esportazione deve pervenire da ### ma ha anche riferito che è l'agente ad inserire manualmente gli annunci di vendita.

Le dichiarazioni della teste ### che ha riferito che alla data del 17.6.2020 sul portale sistemacase.com www.casa -appartamento.it risultavano pubblicati annunci del 2017, che la convenuta aveva caricato su ### e che poi in modo automatico erano stati esportati ad una quindicina di portali non vale a smentire quanto verificato dal teste ### ossia la pluralità di accessi abusivi effettuati dall'### convenuta nel gestionale di ### integranti inadempimento del contratto di franchising.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ###. 7 del contratto di franchising prevedeva l'obbligo di parte convenuta di consentire l'accesso a ### al portale casaonline.it e nel caso in cui l'utilizzo non fosse più possibile stabiliva l'obbligo dell'### di corrispondere un certo importo mensile a ### quale sorta di risarcimento del danno “per il prosieguo del rapporto”.

La clausola relativa alla corresponsione dell'importo mensile presupponeva espressamente la prosecuzione del rapporto, come si ricava dal fatto che l'utilizzo del portale era previsto fino alla cessazione del contratto di franchising.

Di fatto, il contratto di franchising è cessato a #### e pertanto la società convenuta nulla deve a tale titolo.

Infondata è l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto di franchising in quanto circoscritto ad una determinata zona geografica e limitato nel tempo (aveva validità di un anno) e come tale conforme al dettato dell'art. 2596 cc.

Il patto di non concorrenza post contrattuale era poi previsto alla cessazione del contratto di franchising per qualunque causa.

Infine, in ordine all'applicazione della penale, l'art. 11 prevedeva il divieto di svolgere attività concorrenziale e l'obbligo di restituire i segni distintivi di #### e di non utilizzarli.

Se è pur vero che la disposizione contempla due diversi casi di inadempimento, la penale è unitaria, come si ricava dalla stessa formulazione della clausola e va applicata una sola volta.

Con riferimento all'asserita violazione del patto di non concorrenza post contrattuale di cui al contratto di #### franchising, si evidenzia che - così come emerso anche durante la fase istruttoria - l'#### non ha mai svolto attività di sviluppo (#### per Re/max.

Del tutto inammissibile, inoltre, deve essere considerata la pretesa di parte attrice di applicazione analogica di una penale stabilita nel contratto di franchising, in quanto non prevista.

Pertanto, i convenuti nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni per la cessazione del contratto di master franchising.

In conclusione, #### sas di #### e #### in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di #### oltre rivalutazione ed interessi compensativi, sulla somma rivalutata annualmente e oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da #### srl nei confronti di #### sas di #### e #### ed iscritta al n. 10112/19 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: - accerta e dichiara l'illegittima risoluzione da parte della convenuta L'#### s.a.s. di #### & c., del contratto di #### #### e del contratto di franchising #### , dando atto della intervenuta cessazione di entrambi i rapporti a #### ; - dichiara tenuti e condanna i convenuti #### sas di #### e #### in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di #### oltre rivalutazione

ed interessi compensativi, sulla somma rivalutata annualmente e oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. - rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta; - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in #### per compenso, #### per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in #### nella #### di Consiglio in data #### Il Presidente

Il Giudice est. dott.ssa #### dott.ssa #### ..." (cfr. TRIBUNALE DI VENEZIA, Sentenza n. 1477/2023 del 18-08-2023)